

## **Impianti fotovoltaici: l'Emilia Romagna emana le linee guida per la realizzazione in cave e discariche chiuse**

Nota Redazionale

Con la Delibera n. 1458 del 20 settembre 2021, la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato gli *"Indirizzi attuativi della deliberazione dell'Assemblea Legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse"*.

Tale intervento è stato reso necessario dalla recente modifica all'articolo 6 del d.lgs. n. 28/2011 da parte del d.l. n. 77/2021 (cosiddetto Decreto Semplificazioni Bis) che, introducendo il comma 9-bis, ha previsto l'applicazione della procedura abilitati semplificata (PAS)

*"Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti [...]".*

La Giunta Regionale, al fine di raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050, è tra le prime in Italia ad aver fornito gli indirizzi necessari per lo sfruttamento energetico solare, ponendo, però, anche taluni divieti. Infatti, nelle Linee Guida si prescrive l'impossibilità di installare pannelli fotovoltaici nei casi in cui nelle ex cave sia programmato un recupero ambientale, con interventi di rinaturazione, piantumazione e ripristino della vegetazione: in tali casi, quindi, si privilegia la reintegrazione della flora e della fauna locale.

Nelle aree di cava a destinazione finale agricola, invece, qualora sia stato posto in essere un recupero attraverso tombamento e, inoltre, sia in atto una coltivazione verificata, è consentita l'installazione di impianti cosiddetti "agrivoltaici" e di impianti a terra. Nel caso in cui venga installato un impianto a terra, però, dovrà essere rispettato il limite del 10% di utilizzo dell'area agricola se la stessa risulta coltivata.

Nelle aree di cava a destinazione finale ad invaso, qualora sia stata posta in essere una sistemazione finale a bacino idrico, è possibile l'installazione di impianti fotovoltaici cosiddetti flottanti per i quali, al punto 2.3 della Delibera, vengono previste una serie di prescrizioni volte a facilitare l'integrazione ambientale delle installazioni.

Inoltre, le Linee Guida prendono in considerazione anche le aree di cava abbandonate, nelle quali non sia stato effettuato alcun ripristino finale e che versano in uno stato di abbandono e degrado. In tali zone è possibile la realizzazione sia di impianti a terra che di impianti flottanti, qualora nelle medesime aree si sia formato un invaso idrico.

In conclusione, le Linee Guida in esame rappresentano un punto d'incontro tra innovazione e tutela dell'ambiente. Infatti, se da un lato incoraggiano l'installazione sperimentale di impianti fotovoltaici, dall'altro non mancano mai di indicare le caratteristiche che le installazioni devono necessariamente avere al fine di garantire una corretta integrazione ambientale. Il tutto in assoluta sintonia sia con la normativa quadro statale che con gli obiettivi ambientali internazionali.